

PAOLO RIPAMONTI – ELENA INVERNIZZI

Commercialisti Associati – Revisori Legali

Largo Caleotto, 1 - 23900 LECCO (LC)

Telefono: +39 0341364022

e-mail: p.ripamonti@ripamonti-invernizzi.it

Gentile Cliente

Circolare n.2 Legge di bilancio 2023.

La Legge n.197 del 29/12/2022 o "Legge di bilancio 2023" contiene un numero elevato di disposizioni di rilevanza fiscale e contabile. Alcune sono riedizioni e semplici rimodulazioni di provvedimenti già noti, altre delle vere e proprie novità.

Cercherò di limitarmi il più possibile all'informazione di base, lasciando a successivi approfondimenti personali quelle che risultassero di maggior interesse.

I commi citati, se non diversamente specificato, sono quelli dell'art.1 della L.197/2022.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE DIRETTE (IRPEF – IRES – IRAP)

(comma 54) Nuovi limiti al regime forfettario. Come ampiamente pubblicizzato dai media, viene elevato il limite per l'adozione o il mantenimento del regime forfettario (art.1 c.54-89 L.190/2014) riservato alle persone fisiche esercenti impresa o lavoro autonomo in forma individuale. Fermo restando l'impianto generale del particolare regime fiscale, il nuovo tetto massimo di ricavi o compensi è stato elevato ad **€ 85.000,00** annui. Il regime può essere mantenuto per il 2023 anche per chi non avesse superato gli 85.000,00 euro nel 2022.

L'altra modifica riguarda la fuoriuscita dal regime in caso di superamento in corso d'anno. Se i ricavi o compensi superano gli 85.000,00 euro ma non i 100.000,00 euro, la fuoriuscita avviene nell'anno successivo. Se supera anche i 100.000,00 euro è immediata, con l'emissione di fatture da assoggettare ad IVA a partire dall'operazione che supera il suddetto limite.

(commi 55-57) Flat tax incrementale. Novità assoluta rivolta ancora alle persone fisiche individuali esercenti attività d'impresa e lavoro autonomo. In questo caso si tratta dei soggetti diversi da quelli che adottano il regime forfettario. Vengono esaminati i redditi d'impresa o lavoro autonomo prodotti dallo stesso soggetto negli anni 2020-2021-2022. Il più alto realizzato viene ulteriormente maggiorato del 5%. Sulla sola parte di **reddito 2023** eccedente detto importo, fino ad una differenza massima di 40.000,00 euro, sarà applicata un'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali, **del 15%** (stessa aliquota del regime forfettario).

Gli acconti dovuti per il 2024, dovranno però essere ricalcolati sulle imposte (IRPEF) ordinarie, come se tale agevolazione non venisse goduta.

Per il momento, salvo quindi una istituzionalizzazione, il beneficio riguarderà solamente il reddito di lavoro autonomo o d'impresa che verrà conseguito nel 2023.

(comma 297) Innalzamento limiti per poter adottare la contabilità semplificata. Con modifica dell'art.18 del DPR 600/73, sono stati elevati i limiti di ricavi annui per poter adottare e mantenere la contabilità semplificata (soli registri IVA con integrazione dei costi e proventi non rappresentati da fatture).

Per gli esercenti impresa i nuovi limiti passano da € 400.000,00 annui ad **€ 500.000,00** nel caso di svolgimento di attività di prestazioni di servizi. Passano da € 700.000,00 a **€ 800.000,00** per gli esercenti altre attività (ad es. cessioni di beni). Nel caso di esercizio misto sia di prestazioni

di servizi, sia di altre attività con distinta annotazione dei relativi ricavi, si deve fare riferimento al limite dei ricavi prevalente. Se i ricavi dell'attività non sono invece distintamente contabilizzati, si fa riferimento al limite superiore.

Preciso che la contabilità semplificata può essere adottata solo da imprese individuali e società di persone (snc - sas), in quanto le società di capitali, indipendentemente dall'entità dei ricavi, devono tenere la contabilità ordinaria (cioè comprensiva anche di tutti i movimenti finanziari di incasso e pagamento). Inoltre, i lavoratori autonomi non hanno alcun limite di compensi e pertanto il loro regime "naturale" è quello "semplificato" (integrato dalla registrazione delle date di incasso dei compensi e pagamento delle spese) mentre possono sempre facoltativamente optare per il regime ordinario.

Anche se formalmente non modificata la norma IVA (art.32 DPR 633/72), la variazione dovrebbe rilevare anche quale limite per l'effettuazione delle liquidazioni IVA con cadenza trimestrale piuttosto che mensile. Il limite di 500.000,00 euro dovrebbe cioè valere anche per gli esercenti arti e professioni ma anche imprese che svolgono prestazioni di servizi, oltre il quale, diventano obbligatorie le liquidazioni IVA mensili.

La modifica ha effetto dal 2023 ma, in base ad analoghe istruzioni fornite in occasione di precedenti variazioni, si può già tener conto della nuova soglia di ricavi realizzati nel 2022 per il mantenimento della contabilità semplificata nel 2023.

(commi 58-62) **Imposta sostitutiva sulle mance del personale nel settore ricettivo e ristorazione.** Le liberalità percepite, anche con mezzi tracciabili, dai datori di lavoro a favore del personale dipendente privato del settore turistico-alberghiero e ristorazione, verranno ordinariamente tassate con imposta sostitutiva IRPEF (e addizionali) del 5% a cura dello stesso sostituto d'imposta. Ci sono ulteriori condizioni: ciò può avvenire a favore di dipendenti con reddito annuo non superiore a € 50.000,00 e per importi annui (delle liberalità) che non possono superare il 25% del reddito di lavoro dipendente percepito nell'anno precedente. In tal caso sugli importi delle "mance" non vengono calcolati contributi previdenziali ed assistenziali e non rilevano ai fini del TFR. Il dipendente può rinunciare, per iscritto, a tale tassazione ridotta con ciò assoggettandosi alla normale imposizione fiscale e contributiva, ma facendo concorrere tali somme a determinare il trattamento di fine rapporto.

Gli importi degli extra rilevano, anche se tassati con imposta sostitutiva, ai fini delle altre agevolazioni fiscali e contributive richieste (ad es. ISEE).

(comma 63) **Imposta sostitutiva sui premi di produttività dei lavoratori dipendenti.** Sulle somme erogate ai dipendenti del settore privato nel 2023 per premi di risultato o partecipazione agli utili (entro il limite di 2.000,00 euro lordi annui, in casi particolari 2.500,00), sarà applicata un'imposta sostitutiva del 5%. In precedenza, era prevista un'imposta sostitutiva del 10%.

(commi 84-86) **Reintroduzione limiti a deducibilità di costi provenienti da Paesi black-list.** Attraverso l'aggiunta di quattro specifici commi (9-bis 9-ter 9-quater e 9-quinquies) all'art.110 del TUIR (DPR 917/86) viene di fatto reintrodotta la disciplina di monitoraggio e parziale indeducibilità dei costi, nella determinazione del reddito d'impresa. Qualcosa di simile era stato previsto per il solo anno 2015.

I costi e le spese per rapporti intercorsi con Paesi fiscalmente non collaborativi, anche per consulenze professionali, dal 2023 saranno deducibili per il loro valore normale (art. 9 TUIR per la definizione di valore normale: prezzo di mercato). L'eventuale eccedenza al valore normale sarà deducibile se il contribuente italiano dimostrerà che detti costi corrispondono ad effettivo interesse economico ed hanno avuto effettiva esecuzione.

In ogni caso i costi provenienti da Paesi black list dovranno essere evidenziati nella dichiarazione

dei redditi in apposito rigo. La mancata indicazione non determina una automatica indeducibilità fiscale del costo ma una sanzione specifica del 10% compresa tra il minimo di 500 ed il massimo di 50.000 euro.

Per espressa previsione normativa non riguarda costi provenienti da società estere controllate. (commi 87-95) **Imposta sostitutiva per l'affrancamento o il rimpatrio di riserve di utili in società estere partecipate.** Per società e persone fisiche residenti che detengono partecipazioni in società ed enti esteri, in particolare in Paesi a fiscalità privilegiata, viene data la possibilità di affrancare e rimpatriare riserve di utili risultanti dall'ultimo bilancio della partecipata chiuso anteriormente al 1° gennaio 2022, versando un'imposta sostitutiva **del 9%** per società (soggetti IRES) e **del 30%** per persone fisiche e società di persone e imprenditori (soggetti IRPEF).

(commi 96-99) **Nuove ipotesi di tassazione in Italia per soggetti non residenti.** Attraverso modifiche all'art.23 TUIR, vengono previste nuove ipotesi di assoggettamento a imposizione in Italia di plusvalenze realizzate da non residenti e derivanti dalla cessione di partecipazioni societarie estere, non negoziate in mercati regolamentati, il cui valore deriva per oltre la metà da beni immobili situati in Italia.

(commi 100-105) **Agevolazioni temporanee per la cessione o assegnazione di beni immobili ai soci.** Tali disposizioni prevedono alcune agevolazioni ed imposte sostitutive di quelle ordinarie nelle ipotesi di assegnazione o cessione di immobili non strumentali e beni mobili registrati (automezzi?) non strumentali da effettuarsi **entro il 30/09/23**. Stesso trattamento nel caso di trasformazione della società proprietaria degli immobili in società semplice (primo livello non commerciale di società) entro la stessa data.

L'assegnazione deve avvenire a favore dei soci iscritti a libro soci al 30/09/2022.

Sulla plusvalenza derivante dall'assegnazione o dalla cessione (differenza positiva tra valore normale e valore fiscalmente riconosciuto dal bene) si applica **un'imposta sostitutiva dell'8%**. Ulteriore possibile beneficio è costituito dal fatto che per valore normale può essere utilizzato il c.d. "valore automatico" (previsto dall'art.52 del Testo Unico dell'Imposta di Registro) costituito dai moltiplicatori della rendita catastale rivalutata, che normalmente determinano un valore inferiore a quello di mercato.

Nei casi di assegnazione o trasformazione in s.s., le riserve in sospensione d'imposta eventualmente esistenti ed annullate o trasferite nella società semplice sono soggette ad **un'imposta sostitutiva del 13%**.

Per quanto riguarda le imposte indirette, nei casi di assegnazione e cessione, l'aliquota dell'imposta di registro sarà dimezzata (per fabbricati strumentali dal 9 al 4,5%) e le imposte ipotecarie e catastali si applicheranno in misura fissa anziché proporzionale (2% + 1%).

Il versamento dell'imposta sostitutiva è previsto per il 60% entro il 30/09/23 e per il 40% entro il 30/11/23 quindi in tempi ravvicinati.

(comma 106) **Estromissione agevolata degli immobili strumentali dell'imprenditore individuale.** In questo caso viene fatto rinvio a norma già conosciuta: art.1 comma 121 della L.208/2015. Permette l'estromissione dalla sfera imprenditoriale alla sfera privata di immobili strumentali (sia per natura che per destinazione) utilizzati nell'esercizio d'impresa posseduti al 31/10/22. Sono esclusi i beni immobili merce, quelli ad uso promiscuo, quelli non strumentali all'attività, quelli ancora in leasing alla data di riferimento. Riguarda soggetti attivi al 1° gennaio 2023 per estromissioni effettuate **entro il 31/05/2023**. Anche in questo caso è stabilita un'imposta sostitutiva (di IRPEF e addizionali) **dell'8%** sul plusvalore tra valore normale e valore fiscalmente riconosciuto del bene. Sono previste due rate al 30/11/23 (per il 60%) ed al 30/06/24

(per il 40%).

(commi 107-109) **Rivalutazione di terreni e partecipazioni.** Trattasi dell'ennesima riedizione della facoltà di affrancare, cioè aggiornare il valore di terreni edificabili e agricoli e partecipazioni in società non quotate (ma in questa occasione è stata estesa anche a partecipazioni quotate in mercati regolamentati) al fine di ridurre o minimizzare le imposte sulle plusvalenze derivanti dalla successiva vendita.

Riguarda quindi beni posseduti nella sfera privata o non commerciale e non in quella imprenditoriale o commerciale, la cui cessione dà luogo appunto a plusvalenze tassabili come redditi diversi.

Gli stessi beni, se detenuti in società commerciali o imprese, sarebbero invece ricompresi nella determinazione del reddito d'impresa.

Per questo motivo la rideterminazione dei valori di acquisto interessa: le persone fisiche, le società semplici, gli enti non commerciali, i soggetti non residenti (in casi particolari).

Il possesso dei beni deve sussistere al 1° gennaio 2023.

Deve essere redatta una perizia asseverata da parte di professionisti abilitati entro il 15/11/2023. È stata aggiornata ed aumentata anche l'imposta sostitutiva che è prevista al **16%** del valore periziato. Il versamento deve avvenire sempre entro il 15/11/23 oppure in tre rate annuali di pari importo maggiorate di interessi al 3% annuo.

Poiché l'imposta sostitutiva è di importo significativo, deve esserci un valore di derivazione (acquisto o devoluzione ereditaria) effettivamente basso, che naturalmente deve essere valutato caso per caso.

(comma 80) **Esenzione IRPEF per redditi dominicali e agrari dei terreni.** È confermata, anche per il 2023, l'esenzione IRPEF dei redditi dominicali e agrari di terreni dichiarati da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti alla previdenza agricola.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IVA E IMPOSTE INDIRETTE (REGISTRO, IPOTECARIE E CATASTALI)

(comma 72) **Riduzione aliquota IVA su alcuni prodotti.** Viene ridotta, dal 1° gennaio 2023, al **5%** l'aliquota IVA su prodotti destinati alla prima infanzia e l'igiene femminile.

(comma 73) **Riduzione temporanea aliquota IVA sui pellet.** Per l'anno 2023 l'aliquota su tali beni passa dal **22 al 10%**.

(comma 16) **Estensione aliquota ridotta al teleriscaldamento.** L'aliquota, già temporaneamente ridotta per contenere i rialzi dei costi energetici, viene applicata al **5%** anche sui servizi di teleriscaldamento del primo trimestre 2023.

(commi 13-14) **Conferma aliquota ridotta su forniture di gas.** L'aliquota del **5%** sulle forniture di gas, già in essere dal quarto trimestre 2021, viene confermata anche per il primo trimestre 2023. Viene estesa anche alle forniture di energia termica prodotta con gas metano.

(comma 74) **Agevolazioni per acquisto "prima casa" da parte di under 36 anni.** Confermate anche per il **2023** le disposizioni per l'acquisto di abitazione principale da parte di persone che non abbiano ancora compiuto 36 anni, già introdotte con l'art.64 del DL 73/2021. Altra condizione è che non abbiano ISEE superiore a 40.000 euro annui.

Consiste nell'esonero da imposte di registro, ipotecarie e catastali per acquisti da privati o l'acquisizione di un credito d'imposta corrispondente all'IVA (4%) pagata in caso di acquisto dell'immobile da impresa costruttrice.

(commi 110-111) **Estensione agevolazioni per acquisto di fondi rustici.** Le agevolazioni che consistono nell'imposta di registro ed ipotecaria in misura fissa (€ 200,00) e imposta catastale all'1%, vengono estese anche a persone di età inferiore a 40 anni che dichiarano di voler

conseguire, entro 24 mesi, l'iscrizione nell'apposita gestione previdenziale dei coltivatori diretti. Per l'acquisto di terreni montani, vengono estese le agevolazioni, simili alle precedenti, anche a soggetti che si impegnano a condurre i fondi acquistati per almeno cinque anni.

(comma 152) **Modifica alle sanzioni in caso di errata applicazione del reverse charge.**

Intervenendo sull'art.6 del D.Lgs.471/97, nel caso di erronea applicazione con le modalità dell'inversione contabile per operazioni inesistenti sono applicate delle sanzioni pari dal 5 al 10% dell'imponibile con un minimo di € 1.000,00 anche al committente del servizio o cessionario dei beni. Nel caso di imponibilità per operazioni inesistenti, se viene provato l'intento evasivo in un contesto di frode viene applicata la più grave sanzione del 90% dell'imposta detratta se è dimostrata la consapevolezza del committente o cessionario.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Seguono una serie di disposizioni di definizione agevolata di precedenti contestazioni fiscali o vere e proprie sanatorie.

(commi 222-230) **Stralcio automatico delle iscrizioni a ruolo fino a 1.000,00 euro.** Vengono automaticamente annullati i debiti tributari fino a € 1.000,00 comprensivi di imposte o contributi, interessi e sanzioni per i carichi affidati all'Agenzia della Riscossione dal **01/01/2000 al 31/12/2015**. Per carichi affidati da altre amministrazioni diverse da quelle statali, agenzie fiscali ed enti pubblici previdenziali, l'annullamento automatico opera solo per sanzioni ed interessi. Tali enti (ad es. le Casse previdenziali private) possono disapplicare tale norma con proprio provvedimento di diniego.

Per le sanzioni amministrative, comprese quelle per le violazioni al codice della strada, emesse per violazioni diverse da quelle tributarie o contributive, l'annullamento è limitato ai soli interessi. La riscossione dei carichi stralciabili è sospesa fino al **31/03/2023**.

(commi 231-252) **Definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione (Rottamazione-quater).** Si tratta di nuova riapertura di provvedimenti già in precedenza emanati che riguarda ora tutti i carichi affidati alla riscossione **fino al 30/06/2022**.

Chi aderisce può beneficiare dello stralcio di sanzioni, interessi e somme aggiuntive. Restano dovute le somme capitale (per imposte e contributi) e le somme per rimborso delle spese della procedura esecutiva e di notifica.

L'adesione è a domanda del contribuente, da presentare all'Agenzia della riscossione **entro il 30 aprile 2023**. Il contribuente deve rinunciare ai giudizi pendenti sulle suddette riscossioni. Se la domanda viene accolta, l'agente della riscossione comunica al contribuente l'importo dovuto, comprensivo di eventuale piano di dilazione con interessi al 2% annuo. Il pagamento può essere effettuato in unica soluzione **entro il 31/07/2023** oppure rateizzato fino a 18 rate trimestrali. La prima e la seconda (pari entrambe al 10% del dovuto) entro il 31/07 ed il 30/11 le restanti al 28/02 – 31/05 – 31/07 e 30/11 di ogni anno successivo a decorrere dal 2024.

Restano sempre esclusi da stralcio e definizione agevolata, i carichi affidati alla riscossione riguardanti: ammende dell'UE – dazi e IVA all'importazione – recupero di aiuti di Stato non spettanti – condanne della Corte dei conti – sanzioni a seguito di sentenze penali.

Il mancato pagamento anche di una sola rata, comporta la decadenza dalla sanatoria con tutti gli importi che tornano dovuti nelle misure originarie, compresi interessi aggiuntivi.

(commi 153-161 e 163-165) **Definizione agevolata degli avvisi bonari.** Ne ho parlato specificamente con la precedente circolare n.1 a cui rinvio. Riguarda la possibilità di ottenere uno sconto sulle sanzioni **al solo 3%** per avvisi bonari, derivanti dal controllo automatizzato delle dichiarazioni fiscali, già emessi o che verranno emessi relativi ai periodi d'imposta 2019 – 2020 e 2021.

(commi 219-221) **Regolarizzazione degli omessi versamenti per pagamenti rateali a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, mediazione tributaria e conciliazione giudiziale.** In questi casi ci sono già dei piani sottoscritti dal contribuente in situazioni definitorie di pendenze fiscali che prevedono pagamenti rateizzati. Se alcune di queste rate, successive alla prima, non sono state versate, sempre che non sia già intervenuta notifica della conseguente iscrizione a ruolo, è possibile versarle per le sole imposte dovute senza sanzioni ed interessi **entro il 31/03/2023** oppure in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo con l'applicazione degli interessi legali.

(commi 166-173) **Regolarizzazione di irregolarità formali.** Possono essere sanate irregolarità ed inosservanze di obblighi o adempimenti di natura formale, cioè non incidenti sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell'IVA, dell'IRAP ed il versamento di tali tributi, se commesse fino al 31 ottobre 2022, mediante la rimozione ed il versamento di **€ 200,00 per ciascun periodo d'imposta**. Il versamento dovrà essere eseguito in due rate di pari importo entro il 31/03/23 ed il 31/03/24. Devono ancora essere disciplinate le modalità di attuazione.

Per tali violazioni formali commesse fino al 31/10/22, e rilevabili con processo verbale di constatazione, vengono altresì allungati i termini di prescrizione che passano da cinque a sette anni, ciò per favorire l'adesione alla sanatoria.

(commi 174-178) **Ravvedimento speciale per dichiarazioni fiscali validamente presentate.** Questa sanatoria prevede nel caso di irregolarità note al contribuente che danno luogo a differenze d'imposta (quindi non formali) per le dichiarazioni regolarmente presentate comprese quelle fino al periodo d'imposta in corso al 31/12/2021, e sempre che non siano già state accertate, la facoltà di regolarizzazione attraverso la rimozione dell'irregolarità e il versamento dell'imposta dovuta, degli interessi e della sanzione nella misura di **1/18 del minimo**. Il versamento deve essere eseguito entro il 31/03/23 o in otto rate trimestrali con interessi al 2% annuo.

(commi 179-185) **Adesione agevolata e definizione degli atti di accertamento.** In questo caso trattasi di avvisi di accertamento, di rettifica, processi verbali di constatazione già notificati ma ancora impugnabili, compresi quelli che potranno essere notificati fino al 31/03/23. Anche in questo caso l'agevolazione consiste nella **riduzione della sanzione ad 1/18 della sanzione minima edittale**. Il pagamento è previsto in unica soluzione entro i termini per presentare ricorso. È possibile una rateazione in 8 rate trimestrali con interessi al 2% annuo.

(commi 186-205) **Definizione delle controversie tributarie pendenti.** Questa forma di definizione agevolata riguarda le liti fiscali già incardinate presso Corti di giustizia tributaria (ex Commissioni tributarie) e Corte di Cassazione **alla data del 1° gennaio 2023**. Le controversie definibili sono quelle in cui è controparte l'Agenzia delle Entrate o quella delle Dogane.

L'argomento è specialistico. In sintesi, sono previsti dei versamenti commisurati al grado in cui la controversia è pendente all'01/01/23 e legati agli esiti dei giudizi già eventualmente svolti (soccumbenza totale o parziale sulle varie contestazioni impugnate) in relazione al valore della controversia e, in ogni caso, con benefici su sanzioni e interessi.

È previsto il pagamento in unica soluzione per somme fino a € 1.000,00 entro il 30/06/23. Per importi superiori è possibile rateizzare fino a 20 rate trimestrali con la prima sempre entro il 30/06/23.

Nel frattempo, va presentata istanza di definizione al giudice dove è pendente il giudizio che sospenderà il procedimento fino al 10/07/23. Comunicato anche il pagamento dell'unica o della prima rata, il giudice pronuncerà l'estinzione del procedimento.

(commi 206-212) **Conciliazione delle controversie tributarie pendenti.** In alternativa alla definizione giudiziale di controversie pendenti in primo grado o secondo grado di giudizio, ed in cui parte sia l'Agenzia delle Entrate, è possibile conciliare con accordo extragiudiziale direttamente con l'Agenzia delle Entrate la controversia con accordo sottoscritto dalle parti. In questo caso le sanzioni permangono ma sono **ridotte ad 1/18** e restano dovuti interessi e somme accessorie.

Le somme dovute risultanti dall'accordo conciliativo devono essere versate entro 20 giorni dalla sottoscrizione. Anche in questo caso è possibile una rateizzazione in 20 rate trimestrali.

Il mancato versamento anche di una sola rata, entro la scadenza della successiva, provoca la decadenza e l'iscrizione a ruolo delle somme residue con maggiorazione di specifica sanzione del 30%, "aumentata della metà" sulla residua imposta dovuta.

(commi 213-218) **Rinuncia agevolata a controversie pendenti in Cassazione.** È ipotesi definitiva simile a quella precedente ma riservata alle controversie pendenti in Corte di Cassazione. Occorre, anche per questo caso, un accordo transattivo extragiudiziale sottoscritto con l'Agenzia delle Entrate. Il beneficio è costituito dalla sola riduzione delle sanzioni **ad 1/18 del minimo**. Si perfeziona con il versamento di quanto dovuto entro 20 gg. dalla sottoscrizione dell'accordo.

(comma 384) **Aumento della soglia all'accettazione di denaro contante.** Dal 1° gennaio 2023 la soglia per scambio di denaro contante, per unica transazione tra soggetti diversi (distinti centri di interesse), è **elevata ad € 5.000,00**. Pertanto, tra due soggetti diversi e per qualsiasi motivo è possibile trasferimento di denaro contante fino ad € 4.999,99. Le transazioni eccedenti devono passare tramite intermediario finanziario. Devono essere considerate anche le transazioni artificialmente frazionate in breve periodo solo per rispettare formalmente detto limite.

La definizione di soggetti diversi è volutamente generica per includere le situazioni più disparate. Da alcune risposte del MEF si evince che trattasi ad es. di scambi di denaro tra socio e società, tra amministratore e società, tra società amministrate dallo stesso legale rappresentante, tra ditta individuale ed una società amministrata dallo stesso.

Ricordo che, in base all'art.51 del D. Lgs.231/2007 (Disciplina antiriciclaggio), tutti i professionisti e CAF del settore contabile che dovessero rilevare, dalla registrazione delle operazioni contabili effettuate dai clienti, operazioni sopra la soglia, devono darne tempestiva comunicazione alla Ragioneria Territoriale dello Stato.

(comma 148-150) **Rafforzamento sull'attribuzione della partita IVA.** Per contrastare fenomeni di abbandono o cessazione di attività economiche senza chiusura della posizione IVA, sono state introdotte modifiche all'art.35 del DPR 633/72 (Disciplina IVA).

L'Agenzia, in presenza di specifiche analisi di rischio, può convocare il contribuente chiedendo l'esibizione delle scritture contabili. In caso di mancata comparizione o di esito negativo sui controlli, può cessare d'ufficio la posizione comminando una **sanzione specifica di € 3.000,00**.

Nel caso lo stesso soggetto volesse riaprire la posizione IVA chiusa d'ufficio, dovrà rilasciare, per i primi tre anni, fideiussione di importo non inferiore a € 50.000,00.

AGEVOLAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA

(comma 894) **Superbonus 110%.** I crediti d'imposta edilizi sono materia assai intricata ed oggetto di continue modifiche legislative e interpretazioni. Riporto l'ultima sintesi del calendario per il superbonus (art.119 DL 34/20) che risale, però, ad altro provvedimento (DL 176/2022). Il superbonus viene mantenuto con percentuali via via decrescenti:

2023 al 90% - 2024 al 70% - 2025 al 65%.

Il comma citato della legge di bilancio 2023 interviene per "salvare" anche per il 2023,

mantenendo ancora la percentuale maggiore del 110%, alcuni interventi edilizi di varia natura già iniziati o prenotati nel 2022 con riferimento a data riscontrabile oggettivamente (delibera assembleare condominiale, comunicazione di inizio lavori, presentazione istanza titolo abilitativo).

(comma 10) **Superbonus per impianti fotovoltaici realizzati da Onlus, APS e ODV.** Il superbonus viene esteso dal punto di vista degli interventi agevolati effettuati all'interno di centri storici e aree di interesse paesaggistico e riguardanti impianti fotovoltaici realizzati dai particolari soggetti indicati.

(comma 365) **Bonus eliminazione barriere architettoniche.** Il credito d'imposta al 75% per l'eliminazione delle barriere architettoniche viene esteso, come durata temporale fino al 2025.

(277) **Bonus acquisto mobili e grandi elettrodomestici.** Per il credito d'imposta per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici destinati ad immobili residenziali oggetto di ristrutturazione viene aumentato il limite di spesa da € 5.000,00 ad € 8.000,00 per l'anno 2023.

Il credito d'imposta è pari al 50% della spesa ed è suddiviso in 10 periodi d'imposta.

(comma 76) **Detrazione IRPEF su IVA in acquisto di abitazioni ad alta efficienza energetica.** In questo caso si tratta di una riedizione di detrazione valida per gli anni 2016-2017. Viene qui reintrodotta e consiste nel poter detrarre ai fini IRPEF in dieci annualità una somma corrispondente al 50% dell'iva pagata per l'acquisto di immobile abitativo, anche non destinato a propria abitazione, dall'impresa costruttrice quindi nuovo, in classe energetica A o B. Sono compresi tutti gli immobili in categoria catastale A, esclusa A/10 che è uffici.

Per il momento, la speciale detrazione si realizza per rogiti e pagamenti di IVA effettuati nel 2023.

(commi 2-9) **Proroga credito d'imposta per imprese per consumi di energia elettrica e gas nel primo trimestre 2023.** I crediti d'imposta per imprese energivore e non energivore, gasivore e non gasivore, già in essere per il quarto trimestre 2022, vengono prorogati anche ai consumi del primo trimestre 2023. Con l'occasione sono ulteriormente aumentati dal 30 al 35% o dal 40 al 45% per le diverse categorie. Per l'energia elettrica riguarda la sola componente energia. Per la verifica della spettanza occorre anche verificare un effettivo incremento del costo di almeno il 30% tra gli stessi consumi del quarto trimestre 2019 ed il quarto trimestre 2022.

Se il gestore è rimasto invariato dal 2019, è possibile richiedergli il conteggio dei consumi rilevanti (e del relativo credito spettante) per non incorrere in errori di calcolo. Il gestore è tenuto a fornirli entro 60 giorni dal termine del periodo d'imposta in cui è maturato. L'utilizzo diretto in compensazione o la cessione a terzi, previo rilascio di visto, è consentita fino al 31/12/2023.

Maggiori dettagli sono stati forniti nelle circolari 13/E e 36/E del 2022 dell'Agenzia delle Entrate. Per effetto di altra disposizione precedente, è fissato al 16/03/23 il termine per la comunicazione dei crediti per consumi energetici maturati nel 2022.

(commi 81-82) **Esenzione IMU per immobili abusivamente occupati.** Viene introdotta la nuova lettera g-bis all'art.1 comma 759 della L.160/19 che ha riscritto l'IMU, con una nuova ipotesi di esenzione IMU per immobili non utilizzabili né disponibili in quanto occupati abusivamente da terzi. È necessario che sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria per i reati di cui all'artt. 614 c.p. (violazione di domicilio) o 633 (invasione di terreni e edifici). Per ottenere l'esonero, occorre inoltre presentare una comunicazione al Comune interessato sia all'inizio dell'occupazione abusiva, sia alla cessazione del diritto all'esonero.

(commi 112-114) **Affrancamento quote di OICR o polizze vita.** Con una novità legislativa è reso possibile aggiornare i valori di quote o azioni di OICR (organismi di investimento collettivo del risparmio) o polizze vita dei rami I e V mediante il versamento di un'imposta sostitutiva del

14% sul differenziale tra valore al 31/12/2022 e prezzo di acquisto o di sottoscrizione oppure, per le polizze, sulla differenza tra riserva matematica raggiunta sempre al 31/12/2022 ed i premi versati. Se effettuata tale opzione, ciò significa che in fase di liquidazione o vendita degli strumenti finanziari, si partirà dal valore di carico maggiorato del differenziale assoggettato ad imposta sostitutiva.

Sono coinvolti gli intermediari bancari ed assicurativi dove tali strumenti sono depositati in veste di sostituti d'imposta. L'opzione deve essere esercitata entro il 30/06/23 mentre il versamento, nel caso di intervento degli intermediari, sarà effettuato entro il 16/09/2023. In assenza di depositi o rapporti di custodia di tali strumenti finanziari, l'opzione deve essere esercitata nella prossima dichiarazione dei redditi per il 2022 con versamento negli ordinari termini IRPEF.

Traffandosi di una novità assoluta, si attendono numerosi chiarimenti in merito.

(comma 423) **Proroga dei termini di consegna beni strumentali nuovi 4.0.** Per il credito d'imposta per l'acquisto in beni strumentali nuovi 4.0 "prenotati" con acconto del 20% entro il 31/12/2022, per i quali ricordo che in base all'art.1 comma 1057 della L.178/2020 spetta un credito del 40% fino a 2,5 milioni di valore del bene, viene allungato il termine di consegna dal 30/06/23 al 30/09/23.

Un emendamento introdotto nel DL 29/12/2022 n.198 ("Milleproroghe") in via di definitiva conversione, prevede un ulteriore ritocco della scadenza per la consegna al 30/11/23.

(comma 65-69) **Aliquota ammortamento fabbricati commercio al dettaglio.** I commi indicati consentono l'ammortamento degli immobili strumentali (di proprietà) destinati al commercio al dettaglio con l'aliquota del 6%. Per tutti gli altri imprenditori l'aliquota fiscale su immobili strumentali è generalmente quella del 3%.

La sperimentazione dell'aumento di aliquota di ammortamento è in vigore dal 2023 al 2027.

Ci sarebbero molte altre disposizioni di portata più settoriale, geografica o specialistica ancora da segnalare ma preferisco chiudere qui la presente informativa.

Con l'occasione porgo cordiali saluti.

Lecco, 20 febbraio 2023

Dott. Paolo Ripamonti
